SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonchè l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 49.124 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 aprile 2006, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso

denominati BOT) a centottantasei giorni con scadenza 31 ottobre 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993

senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04000

DECRETO 19 aprile 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentoquarantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 49.124 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 aprile 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a duecentoquarantatre giorni con scadenza 27 dicembre 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04001

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2006.

Pubblicità dei dispositivi medici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, il quale stabilisce che è vietata la pubblicità dei dispositivi medici che «secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario»;

Visto l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo, che assoggetta la pubblicità dei dispositivi medici diversi da quelli disciplinati dal comma 1 «ad autorizzazione del Ministero della sanità»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha istituito il Ministero della salute, attribuendogli le funzioni già esercitate della sanità;

Ritenuto di dare attuazione al disposto del comma 1 dell'art. 21 sopra citato fornendo al contempo indicazioni dirette a chiarire alle aziende interessate gli orientamenti ministeriali in ordine all'applicazione della previsione contenuta nel comma 2 dello stesso articolo;

Sentita la commissione di esperti per la pubblicità sanitaria, nelle sedute del 24 ottobre e del 14 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, le tipologie di dispositivi medici che non possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico sono così individuate:

a) i dispositivi su misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

b) i dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti la cui vendita al pubblico sia subordinata alla prescrizione di un medico da norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute;

c) i dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti per il cui impiego sia prevista come obbligatoria, da norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute, l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario;

d) i dispositivi medici che, secondo la destinazione d'uso prevista dal fabbricante, debbano essere prescritti o scelti da un medico o debbano essere utilizzati con l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 i dispositivi che, pur essendo acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilità per il paziente di operare una scelta fra più opzioni. Il precedente periodo si applica a condizione che l'oggetto del messaggio pubblicitario attenga esclusivamente agli aspetti rimessi alla libera determinazione del paziente.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di messaggi pubblicitari di un dispositivo medico può essere rifiutata se, a giudizio della commissione di esperti richiamata dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, il dispositivo medico debba essere prescritto o scelto da un medico o da un altro professionista sanitario o essere utilizzato con l'assistenza di una di queste figure professionali.

Art. 3.

1. Non è sottoposta ad autorizzazione sanitaria ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1997, la pubblicità di accessori di dispositivi, come le montature per occhiali, la cui scelta da parte del consumatore tiene conto di apprezzamenti di ordine estetico o di altre considerazioni di rilevanza non sanitaria, a condizione che il messaggio pubblicitario non faccia riferimento a proprietà sanitarie del prodotto.

2. Parimenti, non è sottoposta ad autorizzazione sanitaria la pubblicità istituzionale che richiama la denominazione o il campo di attività di un'azienda produttrice o distributrice di dispositivi medici, a condizione che non vanti specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso.

3. Non ricadono nell'ambito della disciplina della pubblicità sanitaria forme di promozione di dispositivi realizzata attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalità similari, fermo restando, anche in tali casi, il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalità di promozione, si riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo medico.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 283

06A03894

DECRETO 27 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Bestavashvili Liana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bestavashvili Liana, cittadina georgiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Georgia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Bestavashvili Liana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 29 luglio 1996 dall'Università Statale di Medicina di Tiblisi (Georgia) alla sig.ra Bestavashvili Liana, nata a Tiblisi (Georgia) il 14 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Bestavashvili Liana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03815

DECRETO 16 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Milea Alexandra Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Milea Alexandra Liliana, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disicplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Milea Alexandra Liliana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor-medic rilasciato in data 10 dicembre 1999 dall'Università Statale di Medicina e Farmacia «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Milea Alexandra Liliana, nata a Bucarest (Romania) il 23 febbraio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Milea Alexandra Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03816

DECRETO 17 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Vata Gjon, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Vata Gjon, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini

dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Vata Gjon è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico, rilasciato in data 10 luglio 1993 dall'Università degli Studi di Tirana - Facoltà di medicina, Tirana (Albania) al sig. Vata Gjon, nato a Puke (Albania) il 12 aprile 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Vata Gjon è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03814

DECRETO 17 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Velimirović Jelena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Velimirović Jelena, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in medicina e chirurgia conseguito in Serbia e Montenegro, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Velimirović Jelena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina e chirurgia rilasciato in data 5 marzo 2001 dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Belgrado (Serbia) alla sig.ra Velimirović Jelena, nata a Zaječar (Serbia e Montenegro) il 30 ottobre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Velimirović Jelena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03817

ORDINANZA 10 marzo 2006.

Importazione, per motivi terapeutici, di farmaci registrati all'estero contenenti principi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;

Visto l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 19 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, recante modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero;

Visto l'art. 4-*vicies ter* della legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante «misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

Considerato che il mancato inserimento dei principi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (denominato anche Dronabinol) nella tabella II, sezione A del testo unico, può compromettere la possibilità di fare ricorso ai farmaci contenenti i suddetti principi;

Preso atto che è stata avviata la procedura di inserimento dei principi attivi delta-9tretraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (denominato anche Dronabinol) nella tabella II, sezione A del testo unico;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare, nelle more della conclusione dell'*iter* del predetto inserimento, a tutela dei pazienti che avessero necessità di medicinali di questo tipo, una ordinanza contingibile ed urgente;

Ordina:

Fino all'eventuale inserimento dei principi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (denominato anche Dronabinol) nella tabella II, sezione A del testo unico e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute può autorizzare le importazioni per motivi terapeutici di farmaci registrati all'estero contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 290

06A03893

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Parco del Gargano - Piccola società cooperativa a r.l.», in Sannicandro Garganico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Lucera in data 14 novembre 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa agricola Parco del Gargano - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), codice fiscale n. 03066190715, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fabio Tardanico, nato a Caltanissetta il 2 settembre 1966, domiciliato ad Altamura (Bari) in via Treviso n. 40, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03925

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euroverde soc. coop. a responsabilità limitata», in Roveredo di Guà, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza di stato di insolvenza emessa dal tribunale di Verona in data 21 luglio 2005;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Euroverde soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Roveredo di Guà (Verona) (codice fiscale 027744160234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e l'avv. Franco Merlin, nato a Rovigo il 3 giugno 1943, domiciliato in Padova, via J. Stellini n. 10/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03930

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aurora», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 776/05 in data 23 giugno 2005 del tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aurora», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 01490160585) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Pierpaolo Greco, nato a Catanzaro il 2 febbraio 1975, ivi residente al Vico Telegrafo, 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03931

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Salapia 2000 a r.l.», in Trinitapoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Foggia in data 19 settembre 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art.1.

La «Società cooperativa edilizia Salapia 2000 a r.l.», in liquidazione, con sede in Trinitapoli (Foggia) (codice fiscale n. 00578150716) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fabio Tardanico, nato a Caltanissetta il 2 settembre 1966, domiciliato ad Altamura (Bari) in via Treviso n. 40, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03932

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bolzanese Soc. coop. a r.l.», in Bolzano Novarese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la dichiarazione di insolvenza resa dal tribunale di Novara in data 6 luglio 2005;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bolzanese Soc. coop. a r.l.», con sede in Bolzano Novarese (Novara) (codice

fiscale n. 00558030037) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e l'avv. Giorgio Malinverni, nato a Vercelli il 21 novembre 1955, con studio in Vercelli, via Dante Alighieri n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03933

DECRETO 22 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Ortoro - Società cooperativa agricola a r.l.», in San Severo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 7 marzo 2005 e successiva relazione di mancata revisione in data 17 ottobre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Agricola Ortoro - Società cooperativa agricola a r.l.», in liquidazione, con sede in San Severo (Foggia) (codice fiscale n. 02236130718) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brescia) l'11 febbraio 1948, con studio in Brindisi, via Dalmazia n. 37;

Laura Dora Labate, nata a Reggio Calabria il 10 luglio 1963 ed ivi domiciliata in via Cavour n. 19;

Valeria Fedele, nata a Lamezia Terme (Catanzaro) il 27 agosto 1976 ed ivi domiciliata in via A. Volta n. 56, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72, del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03923

DECRETO 27 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Terrazzieri di Grosseto a r.l.», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 giugno 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Terrazzieri di Grosseto a r.l.», con sede in Grosseto (codice fiscale n. 00068540533) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo Agostini, nato a Poggibonsi (Siena) il 30 giugno 1945 e domiciliato in Grosseto, via Arno n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03924

DECRETO 27 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sardegna Gestioni società cooperativa sociale», in Iglesias, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza presentata da alcuni membri dell'ex consiglio di amministrazione della cooperativa in data 1º dicembre 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sardegna Gestioni società cooperativa sociale», con sede in Iglesias (Cagliari) (codice fiscale n. 02072360924) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Gian Federico Vargiu, nato a Jerzu (Nuoro) il 20 ottobre 1965, domiciliato in Cagliari, via Francoforte n. 13;

dott. Riccardo Sorgia, nato a Cagliari il 20 ottobre 1935, domiciliato in Cagliari, con studio in via Galassi n. 2;

dott.ssa Maria Teresa Fulco, nata a Reggio Calabria il 19 febbraio 1963, domiciliata in Roma, con studio c/o Studio Fraternali, via Chelini n. 10,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03926

DECRETO 27 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilizia Luigi Settembrini», in Lissone, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edilizia Luigi Settembrini», con sede in Lissone (Milano) (codice fiscale n. 01254040130) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Paolo Coscione, nato a Roma il 21 marzo 1959, domiciliato in Roma, con studio in via Giuseppe Mazzini n. 96;

dott. Umberto Galasso, nato a San Severo (Foggia) il 15 ottobre 1964, domiciliato in Firenze, con studio in via Lamarmora n. 53;

dott. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, domiciliato in Amantea, con studio in via Margherita n. 157,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03927

DECRETO 27 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa a riproduzione offset Italia», in sigla «S.C.R.O.I.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa a riproduzione offset Italia» in sigla «S.C.R.O.I.», con sede in Roma (codice fiscale n. 01530310588) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Donata Muto, nata a Bussero (Milano) il 16 marzo 1974, domiciliata a Tivoli (Roma), Lago della Regina n. 22, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03928

DECRETO 27 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale servizi auto posteggio società cooperativa sociale», in sigla «S.A.P.», in Firenze, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa sociale servizi auto posteggio società cooperativa sociale» in sigla S.A.P., con sede in Firenze (codice fiscale 03863780486) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Roberto Passini, nato a Grosseto il 24 febbraio 1962, domiciliato in Firenze, con studio in via Romana n. 133;

dott.ssa Marina Scandurra, nata a Roma il 15 dicembre 1969, domiciliata in Roma, con studio in viale G. Mazzini n. 134;

dott. Francesco Mori, nato a Roma l'11 agosto 1970, domiciliato in Roma, via G. Keplero, n. 11, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03929

DECRETO 4 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «All Services società cooperativa di lavoro e servizi», in San Ferdinando, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «All Services società cooperativa di lavoro e servizi», in liquidazione, con sede in San Ferdinando (Reggio Calabria) (codice fiscale n. 01574430805) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e i signori:

dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) - viale delle Rimembranze n. 38;

dott. Francesco Indrieri, nato a Cosenza il 19 giugno 1959, residente in Cosenza - via Monte S. Michele n. 1/A;

dott. Gianluigi Caruso, nato a Catanzaro il 13 agosto 1966, domiciliato in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 3, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03934

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2006.

Aggiornamento dell'elenco delle sigle di individuazione degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri, contenuto nell'appendice XI al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;

Visti l'art. 255 nonché l'appendice XI al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 11 giugno 2004, n. 146;

Vista la legge 11 giugno 2004, n. 147;

Vista la legge 11 giugno 2004, n. 148;

Considerato che l'art. 255, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, prevede che l'elenco delle sigle di individuazione degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri contenuto nell'appendice XI al titolo III, ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'art. 99 del codice della strada, può essere aggiornato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito dell'istituzione di ulteriori province;

Decreta:

Art. 1.

All'appendice XI - art. 255 al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «B 11 Lodi», sono aggiunte le seguenti: «B 12 Monza-Brianza»; dopo le parole: «04 Pesaro», sono aggiunte le seguenti: «05 Fermo»; dopo le parole «T 5 Taranto», sono aggiunte le seguenti: «T6 Barletta-Andria-Trani».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro: LUNARDI

06A03895

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2006.

Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite, di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2006;

Visto il verbale n. 58 della riunione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di vite del 30 marzo 2005 dal quale risulta che la varietà «Gamba di pernice» non può essere iscritta al registro nazionale delle varietà di vite con tale denominazione in quanto potrebbe creare confusione con la menzione protetta «Occhio di pernice»;

Considerato pertanto che l'inserimento della varietà «Gamba di pernice» nell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006 con il progressivo n. 392 risulta un mero errore;

Ravvisata la necessità di rettificare l'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006 per le motivazioni di cui al precedente capoverso;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi di cui alle premesse, l'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite, di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000» è rettificato dall'allegato al presente decreto, che pertanto lo sostituisce.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI VITE

(D.M. 8.2.2005 art.10)

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
002	AGLIANICO N.	001	I - VCR 7	1994	2	GLIANICA, GLIANICO, ELLANICO, ELLENICO	
		002	I - VCR 2	1995	2		
		003	I - VCR 13	1996	2		
		004	I - AV 02	1999	31		
		005	I - AV 05	1999	31		
		006	I - AV 09	1999	31		
		007	I - VCR 23	1999	2		
		008	I - VCR 111	2003	2		
		009	I - VCR 106	2005	2		
		010	I - VCR 109	2005	2		
		011	I - VCR 103	2005	2		
		012	I - UNIMI-VITIS-AGT VV421	2005	33/58		
		013	I - UNIMI-VITIS-AGTB VV411	2005	33/58		
266	AGLIANICO DEL VULTURE N.	001	I - VCR 11	1997	2		
		002	I - VCR 14	1997	2		
		003	I - UNIMI-VITIS-AGV VV401	2005	33/58		
		004	I - UNIMI-VITIS-AGV VV404	2005	33/58		
13	ANSONICA B.	001	I - VCR 3	2005	2	INZOLIA, INSOLIA	
042	CABERNET FRANC N.	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - FEDIT 4 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F-V4	1990	1/23		
		006	I - BS-C1	1990	7/33		
		007	I - BS-C2	1990	7/33		
		008	I - VCR 10	1992	2		
		009	I - ISV SAVARDO 7	1999	1		
		010	I - ISV SAVARDO 8	1999	1		
		011	I - ISV 101	2003	1		
		012	I - TEA 1	2005	59/60		
		013	I - TEA 2	2005	59/60		
		014	I - TEA 3	2005	59/60		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
043	CABERNET SAUVIGNON N.	002	I - RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI	1969	2	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		004	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		005	I - ISV 2	2003	1		
		006	I - ISV 105	2003	1		
		007	I - ISV 117	2003	1		
		008	I - VCR 8	2003	2		
		009	I - VCR 11	2003	2		
		010	I - VCR 19	2003	2		
		011	TEA 4	2005	59/60		
51	CANNONAU N.	001	I - CAP VS 5	1991	25	(10) ALICANTE N., (236) TOCAI ROSSO N., GARNACHA TINTA, GRANACCIA , GRENACHE , CANNONAO, GAMAY*	*Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Perugia
		002	I - CFC 13	1993	14		
		003	I - CAP VS 1	1994	25		
		004	I - CAP VS 2	1994	25		
		005	I - VCR 23	2005	2		
58	CATARRATTO BIANCO COMUNE B.	001	I - CS 1	1987	19/20	CATARRATTO*	* Ai soli fini della designazione
		002	I - VCR 7	2005	2		
		003	I - VCR 8	2005	2		
391	CHENIN B.	001	I - ISV – R 4	2003	1/2		
388	CIVIDIN B.						
390	CJANORIE N.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
92	GARGANEGA B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	GARGANEGO *	*Ai soli fini della designazione
		002	I - FEDIT 9 C.S.G.	1969	3		
		003	I - ISV-CV 69	1987	1/17		
		004	I - ISV-CV 84	1987	1/17		
		005	I - ISV-CV 24	1993	1/17		
		006	I - ISV - CV 11	1999	1		
		007	I - ISV - CV 18	1999	1		
		008	I - ISV sn 29 Angelini	2004	1/54		
		009	I - VCR 7	2005	2		
		010	I - VCR 13	2005	2		
		011	I - VCR 39	2005	2		
		012	I - VCR 105	2005	2		
104	GROPPELLO GENTILE N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2	GROPPELLO *	* Ai soli fini della designazione
		002	I - VCR 14	2003	2		
		003	I - VCR 11	2005	2		
120	LAMBRUSCO SALAMINO N.	001	I - RAUSCEDO 5	1969	2	LAMBRUSCO*	* Ai soli fini della designazione
		002	I - CAB 1	1990	8		
		003	I - CAB 3	1990	8		
		004	I - VCR 1	1992	2		
		005	I - VCR 23	2003	2		
		006	I - VCR 20	2005	2		
121	LAMBRUSCO VIADANESE N.	001	I - VCR 15	2003	2	GROPPELLO RUBERTI	
		002	I - VCR 12	2005	2		
		003	I - VCR 13	2005	2		
389	MONDEUSE N.						
392	MORADELLA						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
153	MOSCATO BIANCO B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	MUSCAT BLANC A PETIT GRAIN, MUSCAT DE CHAMBAVE, MOSCATO*, MOSCATELLO*, MOSCATELLONE*, MUSCAT**, MUSKATELLER**, MOSCATO REALE***	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri. *** Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Regione Puglia.
		002	I - FEDIT 6 C.S.G.	1969	3		
		003	I - CN 4	1980	12		
		004	I - MB 25 Bis	1990	19/20/22		
		005	I - CVT CN 16	1990	12		
		006	I - CVT AT 57	1990	12		
		007	I - AL-MOS-30	1988	24		
		008	I - VCR 3	1995	2		
		009	I - ISV 5	1999	1		
		010	I - CVT 190	2005	12		
		011	I - MartiniRossi CVT G3	2005	12		
		012	I - MartiniRossi CVT G9	2005	12		
163	NEGRO AMARO N.	001	I - VCR 10	1995	2		
		002	I - ISV sn-Cle 56	2003	1/52		
		003	I - ISV sn-Cle 64	2003	1/52		
		004	I - ISV sn-Cle 71	2003	1/52		
		005	I - UNIMI-VITIS-NEG VV606	2005	33/58		
		006	I - UNIMI-VITIS-NEG VV688	2005	33/58		
309	PELAVERGA N.	001	I - CVT 3	2004	12	CARI	
		002	I - CVT 40	2004	12		
199	PRIMITIVO N.	001	I - UBA 55/A	1992	11/35/36	ZINFANDEL	
		002	I - UBA 47/B	1996	11/35/36		
		003	I - UBA 46/H	1996	11/35/36		
		004	I - UBA 47/A	1996	11/35/36		
		005	I - UNIMI-VITIS-PRI VV501	2005	33/58		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		

SEZIONE IV – vitigni per portinnesto

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
604	101.14	003	I - ISMA 705	2003	6	
605	SCHWARZMANN	001	I - ISMA 607	2003	6	
		002	I - VCR 122	2004	2	
		003	I - ISV CONEGLIANO 1	2005	1	
606	420 A	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1968	1	
		002	I - V.G.V.A. 11	1969	4	
		003	I - V.G.V.A. 13	1969	4	
		004	I - V.G.V.A. 17	1969	4	
		005	I - MI - Q - 88	1976	7	
		006	I - MI - Q - 14	1976	7	
		007	I - MI - Q - 53	1976	7	
		009	I - UBA 08	1978	11	
		010	I - CFC 4 - 11	1978	14	
		011	I - FEDIT 104 C.S.G.	1969	3	
		012	I - VCR 103	1999	2	
		013	I - DONNINELLI Q 23	2004	6/55	
		014	I - DONNINELLI Q 24	2004	6/55	
		015	I - AGRI 10	2005	9/15/58	
610	KOBER 5 BB	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - MI - K - 1	1976	7	
		003	I - MI - K - 3	1976	7	
		004	I - MI - K - 9	1976	7	
		005	I - UBA 01	1977	11	
		006	I - FEDIT 101 C.S.G.	1969	3	
		007	I - VCR 102	1996	2	
		008	I - VCR 423	2002	2	
		009	I - VCR 424	2002	2	
		010	I - DONNINELLI K 11	2004	6/55	
		011	I - DONNINELLI K 12	2004	6/55	
		012	I - AGRI 20	2005	9/15/58	

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
625	1103 PAULSEN	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - V.G.V.A. 1	1969	4	
		003	I - V.G.V.A. 2	1969	4	
		004	I - V.G.V.A. 4	1969	4	
		005	I - V.G.V.A. 5	1969	4	
		006	I - V.G.V.A. 6	1969	4	
		007	I - V.G.V.A. 7	1969	4	
		008	I - V.G.V.A. 8	1969	4	
		009	I - V.G.V.A. 9	1969	4	
		010	I - V.G.V.A. 10	1969	4	
		011	I - V.G.V.A. 18	1969	4	
		012	I - V.G.V.A. 26	1969	4	
		013	I - V.G.V.A. 28	1969	4	
		014	I - UBA 08	1977	11	
		015	I - CFC 60-30	1978	14	
		016	I - CFC 57-34	1978	14	
		017	I - VCR 107	1996	2	
		018	I - VCR 119	1999	2	
		019	I - FEDIT 104 ESAVE	1999	3/32	
		020	I - VCR 498	2002	2	
		021	I - VCR 501	2002	2	
		022	I - DONNINELLI P 47	2004	6/55	
		023	I - DONNINELLI P 48	2004	6/55	
		024	I - ISV sn - G 1	2005	1/57	

SEZIONE VI - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Governativo di Viti Americane	Via Lo Bianco, 1 90100 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1
11	Università degli Studi di Bari Dipartimento di Difesa delle Piante dalle Malattie	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Via Roma, 34 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte Assessorato Agricoltura – Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
33	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna Istituto di Patologia Vegetale	Via Filippo Re. 6 40126 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Via delle Case Nuove, 15 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA)	Via Mario Angeloni, 63 06124 PERUGIA
47	Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Abruzzo (ARSSA)	P.zza Torlonia 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai s.r.l.	06036 MONTEFALCO PG

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
50	Tenuta Col d'Orcia Spa Società Agricola	53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv srl	Località Godenano 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA

06A03857

DECRETO 6 aprile 2006.

Graduatoria di merito dei progetti di ricerca per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca afferenti all'attuazione dei programmi nazionali di ricerca per la pesca e l'acquacoltura, relativi agli anni 2004 e 2005, individuati dal decreto 11 novembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, che sostituisce la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, concernente l'adozione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005, concernente l'adozione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca per la pesca e l'acquacoltura relativi agli anni 2004 e 2005», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005;

Visto le graduatorie dei progetti approvati dalla commissione di valutazione istituita con decreto ministeriale 12 dicembre 2005;

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle graduatorie di merito dei progetti presentati, relative alle aree tematiche individuate nel suddetto decreto 11 novembre 2005;

Decreta:

Sono approvate le allegate graduatorie relative alle aree tematiche individuate nel suddetto decreto 11 novembre 2005.

Roma, 6 aprile 2006

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

PROGETTI DI RICERCA VI° PIANO TRIENNALE 2004/2005 APPROVATI - TEMATICA C

n°	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Resp. scientif.	Contrib. richiesto	punt.
8	Dipartimento di Biologia Univ. di Roma "Tor Vergata" 9 U.O.	Qualità totale in acquacoltura per l'innovazione strategica e per il recupero della competitività:descrittori tecnico-economici e linee guida	Stefano Cataudella	785.000,00	95
9	Istituto di Biologia Marina - Consorzio Univers. Della Prov. di Trapani 4U.O.	Qualità e sicurezza alimentare di spigole degli allevamenti nazionali: definizione di indicatori e applicazioni strumentali innovative.	Andrea Santulli	201.000,00	80
15	Dipartimento Scienze Animali Università di Udine 3 U.O.	Messa a punto di un sistema di indicatori per valutare la qualità totale nella filiera produttiva della Trota iridea	Marco Galeotti	102.000,00	75
49	C.N.R. ISMAR Ancona	Allevamento del Dattero bianco *Pholas Dactylus* su substrati artificiali: fase finale di sperimentazione	Gianna Fabi	300.100,00	67
46	Consorzio Mediterraneo	Indicatori di qualità nella filiera produttiva della venericoltura nazionale. Dalla produzione controllata del seme alla prima commercializzazione del prodotto	Aurelio Zentilin	216.784,50	62
12	Consorzio UNIMAR 7 U.O.	Qualità totale nella filiera della molluschicoltura italiana a supporto delle politiche di conversione della piccola pesca	Giuseppe Prioli	304.955,00	62
13	OASIS S.r.l.	Ricerca di microrganismi potenzialmente patogeni per l'uomo in alcuni prodotti di acquacoltura (sarago, orate e spigole) ed individuazione di indici chimico-microbiologici di deterioramento	Luca Rastrelli	140.000,00	61
6	Dipartimento di Scienze Amb. Università di Parma	Analisi di indicatori di qualità e di sostenibilità ambientale a sostegno della filiera produttiva in impianti di troticoltura flow-trough di piccole-medie dim.	Pierluigi Viaroli	176.000,00	57
35	Dip. Statistica - Sez. Economia e Polit. Agraria - Univ. Venezia	Indicatori di sostenibilità economica, ambientale e sociale e politiche di valorizzazione per la competitività dei sistemi produttivi dell'acquacoltura	Giovanna Trevisan	130.000,00	57
32	C.R.I.S.M.	Individuazione di un network di indicatori biochimici, fisiologici e microbiologici per ottimizzare la progettazione e la conduzione delle attività di molluschicoltura.	Gian Paolo Serrazanetti	120.000,00	57
43	Dip. Biologia - Univ. Genova 5 U.O.	Definizione di un sistema di Indicatori Globali per la valutazione della qualità di filiera dei molluschi eduli allevati mediante analisi integrata dei fattori Igienico-sanitari, Nutrizionali ed Ambientali	Carla Pruzzo	290.000,00	56
23	AGRITECO S.c.r.l.	Caratterizzazione delle zone di "settlement" e di "nursery" di Tapes Philippinarum, anche attraverso la costruzione di indicatori per valutare la qualità della filiera a supporto delle politiche pubbliche della pesca in laguna di Venezia	Michele Pellizzato	211.000,00	52

PROGETTI DI RICERCA VI° PIANO TRIENNALE 2004/2005 APPROVATI - TEMATICA G

n°	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Resp. scientif.	Contrib. richiesto	punt.
51	Società Italiana di Biologia Marina	Reference Point	Giulio Relini	€ 11.600,00	79
50	Eurofish International Organization	Conferenza: "Sfide, occasioni e tendenze nell'acqua-coltura dei paesi dell'Europa meridionale dell'Est".	Anca Sfetcovici	€ 93.000,00	52

06A03851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze per il giorno 20 marzo 2006.

Motivazioni dell'atto.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: un guasto al sistema informatico, verificatosi sabato 18 marzo 2006, ha comportato, lunedì 20, la mancata apertura dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze n. 4073 in data 21 marzo 2006, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio; il suddetto guasto può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la Toscana, con delibera protocollo n. 197 in data 29 marzo 2006, ha espresso parere favorevole riguardo al presente atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 6 aprile 2006

Il direttore regionale: MACCHIA

06A03892

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con verbale chiuso in data 4 aprile 2006, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alla votazione, tenutasi nei giorni 26 e 27 marzo 2006, per il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2006, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito sottoposto a *referendum* non è inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune citato in epigrafe e che il risultato stesso è stato favorevole al distacco territoriale del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia.

06A03946

Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Pramaggiore, Gruaro e Teglio Veneto dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con verbale chiuso in data 12 aprile 2006, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alla votazione, tenutasi nei giorni 26 e 27 marzo 2006, per il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2006, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito sottoposto a *referendum* è inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni specificati in epigrafe e pertanto ha dichiarato che il risultato stesso non è stato favorevole al distacco territoriale dei medesimi comuni dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia.

06A03947

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica libanese, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.

A seguito dell'emanazione della legge 29 dicembre 2004, n. 324, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 2005, n. 18 - supplemento ordinario che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica libanese, dall'altro, con, allegati, protocolli, dichiarazione ed atto finale, fatto e Lussemburgo il 17 giugno 2002.

Ai sensi dell'art. 96, avendo tutte le parti contraenti ed il Consiglio, a nome della Comunità europea, adempiuto ai necessari adempimenti, l'Atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale il 1° aprile 2006.

06A03785

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 aprile 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2094
Yen	143,48
Lira cipriota	0,5764
Corona ceca	28,645
Corona danese	7,4624
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69030
Fiorino ungherese	267,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9476
Corona svedese	9,3260
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	37,490
Franco svizzero	1,5705
Corona islandese	92,25
Corona norvegese	7,8562
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3075
Nuovo leu romeno	3,4904
Rublo russo	33,5160
Nuova lira turca	1,6350
Dollaro australiano	1,6634
Dollaro canadese	1,3885
Yuan cinese	9,7052
Dollaro di Hong Kong	9,3822
Rupia indonesiana	10869,48
Won sudcoreano	1162,96
Ringgit malese	4,4397
Dollaro neozelandese	1,9605
Peso filippino	61,982
Dollaro di Singapore	1,9444
Baht tailandese	46,127
Rand sudafricano	7,4242

Cambi del giorno 18 aprile 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2252
Yen	144,53
Lira cipriota	0,5762
Corona ceca	28,565
Corona danese	7,4621
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69150
Fiorino ungherese	266,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9268
Corona svedese	9,3068
Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	37,480
Franco svizzero	1,5645
Corona islandese	93,15
Corona norvegese	7,8540
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3048
Nuovo leu romeno	3,4876
Rublo russo	33,7780
Nuova lira turca	1,6464
Dollaro australiano	1,6600
Dollaro canadese	1,4029
Yuan cinese	9,8188
Dollaro di Hong Kong	9,5029
Rupia indonesiana	11005,36
Won sudcoreano	1168,60
Ringgit malese	4,5008
Dollaro neozelandese	1,9576
Peso filippino	63,037
Dollaro di Singapore	1,9626
Baht tailandese	46,482
Rand sudafricano	7,4234

Cambi del giorno 19 aprile 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2346
Yen	144,60
Lira cipriota	0,5761
Corona ceca	28,525
Corona danese	7,4609
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69135
Fiorino ungherese	264,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8977
Corona svedese	9,3220
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	37,380
Franco svizzero	1,5688
Corona islandese	95,95
Corona norvegese	7,8105
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2995
Nuovo leu romeno	3,4802
Rublo russo	33,9110
Nuova lira turca	1,6430
Dollaro australiano	1,6596
Dollaro canadese	1,4063
Yuan cinese	9,8926
Dollaro di Hong Kong	9,5736
Rupia indonesiana	10994,11
Won sudcoreano	1167,38
Ringgit malese	4,5230
Dollaro neozelandese	1,9462
Peso filippino	63,347
Dollaro di Singapore	1,9722
Baht tailandese	46,567
Rand sudafricano	7,3624

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A04039-06A04040-06A04041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al decreto del 19 gennaio 2006 recante: «Scioglimento di cinque società cooperative»

Si comunica che nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2006, la ragione sociale della cooperativa Parco dei Medici deve intendersi rettificata in Parco dei Principi.

06A03891

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2006, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e Mesi	Indici (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2005 Marzo	124,5	1,6	3,6
Aprile	124,9	1,7	3,7
Maggio	125,1	1,7	3,8
Giugno	125,3	1,6	3,9
Luglio	125,6	1,8	3,9
Agosto	125,8	1,8	3,9
Settembre	125,9	1,9	3,7
Ottobre	126,1	2,0	3,8
Novembre	126,1	1,8	3,5
Dicembre	126,3	1,9	3,7
Media	*125,3*		
2006 Gennaio	126,6	2,2	3,8
Febbraio	126,9	2,1	3,7
Marzo	127,1	2,1	3,8

06A03908

BANCA D'ITALIA

Operatività in derivati su crediti

La delibera del CICR del 23 marzo 2004 ha modificato la precedente delibera del 2 agosto 1996 in materia di controlli interni, richiedendo specifici requisiti organizzativi per l'operatività in comparti connotati da un elevato grado di complessità e innovazione.

La delibera è stata adottata, ai sensi dell'art. 53 del testo unico bancario, in relazione al notevole sviluppo dell'operatività nel settore degli strumenti di trasferimento del rischio di credito.

In attuazione della delibera CICR, la Banca d'Italia emana ora con le accluse disposizioni una specifica disciplina in materia di requisiti organizzativi delle banche per l'operatività in derivati su crediti.

Le disposizioni, in particolare, richiedono requisiti differenziati in relazione alle finalità sottese alle operazioni realizzate, riconducibili a tre categorie: *a)* contratti derivati utilizzati per finalità di copertura di posizioni del portafoglio immobilizzato; *b)* contratti che implicano l'assunzione di posizioni di rischio da allocare nel portafoglio immobilizzato, in qualità di venditore di protezione; *c)* negoziazione su derivati creditizi, con assunzione o trasferimento di posizioni di rischio o di porzioni delle stesse.

Le banche che utilizzano i derivati di credito solo per finalità di copertura devono identificare una specifica funzione organizzativa tenuta a verificare l'efficacia della contrattualistica utilizzata.

Le banche la cui operatività nel segmento dei derivati creditizi implica l'assunzione di posizioni di rischio nel portafoglio immobilizzato, devono rispettare appositi requisiti organizzativi relativamente ai seguenti aspetti: avvio dell'operatività , modello organizzativo, funzionalità delle procedure operative, sistemi informativi.

Infine, le banche che effettuano operazioni di trading su derivati di credito sono tenute anche a sviluppare metodologie di stima del rischio e, con frequenza giornaliera, di valutazione dell'andamento dei prezzi degli strumenti derivati e del complessivo profilo di rischio del portafoglio.

Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina le banche dovranno effettuare un'autovalutazione della rispondenza alle indicazioni dell'Organo di Vigilanza dei propri assetti organizzativi, dei processi operativi nonché del sistema di controllo dei rischi. L'insieme delle soluzioni organizzative dovrà essere attuato dagli intermediari, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni accluse, sulla base di un apposito piano operativo, definito nelle modalità e nei tempi di realizzazione e adeguatamente documentato.

I risultati dell'autovalutazione e il relativo piano operativo dovranno essere trasmessi alla Banca d'Italia qualora le procedure e gli assetti organizzativi non siano già adeguati ai nuovi requisiti, con particolare riferimento alla periodicità delle valutazioni delle posizioni in portafoglio.

L'operatività in derivati creditizi viene talora utilizzata dalle banche anche per vendere protezione sul proprio rischio creditizio (ossia il medesimo soggetto assume a un tempo la posizione di *protection seller e di reference entity*) ovvero, specularmente, per acquistare protezione dalla medesima *reference entity* oggetto di copertura.

Tali operazioni si caratterizzano per un'accentuata rischiosità anche di tipo legale e presentano potenziali pregiudizi per le ragioni degli altri creditori della *reference entity*. Esse possono altresì determinare una sopravvalutazione del capitale regolamentare effettivamente a disposizione delle banche per la copertura dei rischi.

Ciò premesso, attesa la necessità di approfondire la conoscenza dell'operatività delle banche nel comparto, gli intermediari che hanno venduto protezione a vario titolo sul proprio merito creditizio, ovvero hanno acquistato protezione dalla medesima *reference entity* oggetto di copertura, o che intendano porre in essere operazioni della specie, dovranno darne comunicazione alla Banca d'Italia entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, specificando la tipologia di operazione, il relativo ammontare, nonchè le motivazioni sottostanti alla realizzazione dell'operazione.

Le disposizioni allegate saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vigilanza Creditizia e Finanziaria

REQUISITI ORGANIZZATIVI PER L'OPERATIVITA' IN DERIVATI SU CREDITI

Marzo 2006

1. Premessa

La delibera CICR del 2 agosto 1996 e le relative istruzioni di vigilanza (Titolo IV, Capitolo 11) hanno disciplinato la materia dei controlli interni, stabilendo, in linea generale, che le banche e i gruppi bancari devono dotarsi di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, in funzione della complessita' e delle dimensioni dell'attivita' svolta.

La corretta percezione dei rischi consente alle banche di allocare il capitale in modo appropriato, favorendo efficienti combinazioni di rischio e rendimento nelle diverse attivita'. Un sistema di controlli efficiente ed efficace integra, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, gli strumenti prudenziali di tipo quantitativo al fine di garantire il mantenimento nel tempo della sana e prudente gestione aziendale.

Con riferimento all'ingresso in nuovi mercati e allo svolgimento di attivita' a forte contenuto innovativo, le predette disposizioni stabiliscono che le banche devono procedere preventivamente all'individuazione dei relativi rischi e a definire procedure di controllo adeguate.

Il notevole sviluppo dell'operativita' in settori che presentano tali connotazioni, quale quello degli strumenti per il trasferimento del rischio di credito (*credit risk transfer*), ha reso necessaria un'integrazione della richiamata normativa del 1996 attraverso una nuova delibera del Comitato adottata, su proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 53 del testo unico bancario, in data 23 marzo 2004.

La nuova delibera ha specificato che "*con riferimento all'attivita' svolta in comparti operativi connotati da un elevato grado di complessita' e innovazione, la Banca d'Italia emana disposizioni per definire le condizioni minime per operare nel comparto, con particolare riguardo ai requisiti di natura organizzativa e alle metodologie di valutazione dei profili di rischio*".

La Banca d'Italia ha gia' emanato, a partire dal 2000, alcune disposizioni specifiche in materia di operazioni di cartolarizzazione e di derivati di credito. Tali disposizioni, incentrate sul trattamento prudenziale delle fattispecie, contengono anche indicazioni circa i presidi organizzativi necessari a conseguire una corretta percezione dell'oggettiva esposizione creditizia complessiva; per l'operativita' compresa nel *trading book*, e' stato previsto che le banche dispongano di elevate risorse professionali e tecnologiche, al fine di conoscere il valore corrente del derivato di credito e di gestire efficacemente i relativi rischi sottostanti.

Le nuove disposizioni contenute nei successivi paragrafi, attuative della citata delibera CICR, stabiliscono gli assetti organizzativi e i controlli richiesti per operare, in generale, nei comparti innovativi e, piu' specificamente, nel campo dei derivati su crediti.

2. Requisiti per operare in comparti innovativi

Possono svolgere le attivita' che si caratterizzano per elementi di complessita' e innovazione solo le banche e i gruppi bancari che soddisfino specifici requisiti di tipo organizzativo e adottino particolari metodologie atte a valutare adeguatamente le diverse tipologie di rischio, sia di natura finanziaria sia di carattere legale e operativo.

Con specifico riferimento ai derivati di credito, l'esame degli schemi contrattuali ha posto in evidenza la presenza di clausole in grado di modificare in misura significativa il rischio di credito. L'esposizione a rischi legali e operativi per tali fattispecie e' resa particolarmente rilevante dalla stessa struttura dei derivati di credito e dalla circostanza che i medesimi sono negoziati su mercati *over-the-counter* (OTC) ([1]).

L'avvio dell'operativita' in comparti innovativi deve essere preceduto dalla definizione di assetti organizzativi e procedure operative che, secondo quanto stabilito dalle nuove istruzioni di vigilanza, assicurino un adeguato grado di consapevolezza e una chiara attribuzione delle responsabilita'.

L'impostazione adottata dalle nuove disposizioni non introduce divieti o provvedimenti autorizzativi specifici, ma, in conformita' con i principi della regolamentazione internazionale, configura i requisiti di natura organizzativa come una precondizione, cui vengono subordinate le autonome iniziative imprenditoriali delle banche.

3. Requisiti organizzativi per i contratti derivati su crediti

Per operare nel comparto dei contratti derivati su crediti le banche devono dotarsi di presidi organizzativi differenziati in funzione delle finalita' aziendali sottese alle operazioni realizzate. Si individuano le seguenti tre categorie di operazioni:

a) contratti derivati utilizzati per finalita' di copertura di posizioni del portafoglio immobilizzato (par. 3.1);

b) contratti che implicano l'assunzione di posizioni di rischio, in qualita' di venditore di protezione, da allocare nel portafoglio immobilizzato (par. 3.2);

c) negoziazione su derivati creditizi, assumendo e trasferendo posizioni di rischio o porzioni delle stesse (par. 3.3).

([1]) In particolare, le principali tipologie di eventi che possono determinare l'insorgere di perdite da rischi operativi riguardano la rilevazione contabile delle operazioni, la connessa acquisizione definitiva di tutti i dati che le riguardano, nonché la gestione delle relative conferme; inoltre, per le posizioni coperte, la presenza di eventuali disallineamenti nella documentazione contrattuale che possono ridurre l'efficacia della copertura.

In particolare, le indicazioni minimali per l'attivita' con finalita' di copertura *a)* sono integrate da ulteriori specifiche prescrizioni per gli intermediari che presentano un'operativita' piu' complessa nel comparto *b)* e *c)*.

Per le banche di credito cooperativo, ferme restando le indicazioni generali valide per l'intero sistema, e' confermato che le posizioni in strumenti derivati (sia finanziari sia creditizi) possono essere assunte solo se a copertura di altre esposizioni (cfr. Titolo VII, Cap. 1, sez. III, par. 3 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche).

3.1 Operativita' di copertura

Le banche che utilizzano i derivati di credito per finalita' di copertura devono verificarne l'efficacia ai predetti fini, alla luce della documentazione contrattuale, e approntare misure che assicurino il tempestivo svolgimento delle procedure per il recupero delle somme dovute dal venditore di protezione.

A tal fine, dovra' essere prevista una specifica funzione organizzativa deputata a verificare la conformita' della contrattualistica scambiata con la controparte, l'assenza di eventuali disallineamenti contrattuali tra la copertura acquistata e il rischio di riferimento, nonche' a gestire la risoluzione delle eventuali criticita' rilevate.

3.2 Assunzione di posizioni di rischio

3.2.1 Requisiti organizzativi

Ove l'operativita' in derivati creditizi implichi l'assunzione di autonome posizioni di rischio da allocare nel portafoglio immobilizzato, le banche devono dotarsi di appositi presidi organizzativi con riferimento alla fase dell'avvio dell'operativita', al modello organizzativo, alla funzionalita' delle procedure operative, ai sistemi informativi.

a) Avvio dell'operativita' in un comparto innovativo: le vigenti istruzioni di vigilanza in materia di controlli interni (Titolo IV, Cap. 11, sez. II , par. 2) prescrivono che le banche valutino attentamente gli effetti dell'ingresso in nuovi mercati o settori operativi, ovvero che determinino l'offerta di nuovi prodotti. In particolare occorre individuare preventivamente i rischi e definire procedure di controllo adeguate; queste ultime devono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Si precisa ora che, al fine di dotarsi delle risorse professionali e tecnologiche per gestire nuovi livelli e profili di rischiosita', le banche dovranno predisporre specifiche procedure operative e prevedere un'unita' organizzativa che curi l'espletamento delle singole fasi e garantisca il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali interessate. In ogni caso, in considerazione della complessita' dei rischi connessi con l'operativita' in comparti innovativi, la responsabilita' del processo propedeutico all'avvio dell'attivita' sara' attribuita al consiglio di amministrazione della banca.

La procedura organizzativa propedeutica all'avvio dell'operativita' dovra' essere attivata anche qualora la banca, pur operando gia' nel comparto dei derivati su crediti, decida di offrire nuove tipologie di prodotti. Ferma restando l'autonoma responsabilita' della banca nella definizione di "nuovo prodotto", potrebbero essere ricompresi in tale nozione gli strumenti che non sono rilevabili e valutabili con i sistemi gestionali e contabili a disposizione della banca ([2]).

b) Modello organizzativo adottato dall'intermediario: rileva soprattutto il grado di centralizzazione/decentramento in materia di assunzione e controllo dei rischi, che dipende anche dalla dimensione e dal grado di articolazione territoriale della banca o del gruppo di appartenenza.

In particolare, la banca dovra' definire una soluzione organizzativa che accentri la funzione di controllo dei rischi in modo da garantire la consapevolezza dei rischi assunti.

c) Funzionalita' dei processi e delle procedure che disciplinano l'operativita' nei comparti innovativi: assume particolare rilevanza ai fini della valutazione dell'affidabilita' e dell'efficacia dei presidi di controllo. Le fasi maggiormente interessate concernono la rilevazione gestionale e contabile, il controllo dei rischi e la gestione delle posizioni problematiche.

A tale ultimo riguardo, a integrazione di quanto gia' previsto dalla normativa vigente ([3]), le banche devono affiancare ai tradizionali indicatori di anomalia, connessi con la valutazione del merito di credito del debitore, anche parametri relativi all'andamento degli *spreads* di mercato. Alle banche e', altresi', richiesto di formalizzare la procedura da seguire dopo la rilevazione dell'andamento anomalo di una determinata posizione.

([2]) Nelle aziende di credito con modelli convalidati restano ferme le piu' ampie competenze del "Comitato nuovi prodotti".

([3]) Si richiama, in particolare, la necessità che vengano definiti dalla banca: i criteri di valutazione, di gestione e classificazione dei crediti anomali; l'attribuzione delle relative responsabilità (cfr. Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Cap. 11, sez. II, par. 2.1).

d) <u>Sistemi informativi</u> devono essere in grado di raccogliere tutti i dati rilevanti delle operazioni per fornire un livello di consapevolezza adeguato al grado di complessita' operativa e diffondere in modo sistematico le informazioni rilevanti a tutte le funzioni interessate, mediante la definizione di un sistema di *reporting* integrato. Il *reporting* interno deve consentire agli organi di vertice e ai responsabili delle funzioni interessate di disporre sistematicamente di elementi sul profilo rischio/rendimento del portafoglio complessivo.

3.2.2 Metodologie di rilevazione dei rischi

Le banche devono conseguire una corretta percezione della complessiva esposizione nei confronti di ogni cliente, anche se assunta in forme diverse dalla ordinaria attivita' di finanziamento e, in particolare, nell'ambito di operazioni di derivati creditizi.

A tal fine, le banche devono dotarsi di sistemi e procedure volti ad aggregare tutte le esposizioni riferite a un determinato debitore indipendentemente dal portafoglio di allocazione e dalla tipologia di operazione sottostante.

La valutazione del rischio creditizio assunto dalle banche mediante derivati creditizi si caratterizza per una maggiore complessita' delle metodologie di tipo statistico. Tale maggiore complessita' deriva dall'impossibilita' di formulare ipotesi analoghe a quelle tipiche dell'operativita' in strumenti esposti agli altri rischi finanziari e dalla difficolta' di disporre di serie storiche relative alle principali variabili da considerare (ad esempio, la probabilita' di *default*, le relative perdite rilevate e la correlazione tra le probabilita' di *default*).

Particolari cautele devono pertanto essere previste nel caso di operativita' in prodotti di tipo "basket", tenuto conto delle difficolta' di pervenire a un'adeguata valutazione della correlazione tra i diversi nominativi che compongono il portafoglio ai fini del *pricing* e della stima del connesso profilo di rischio.

3.3 Operativita' di trading

Per l'operativita' di *trading* su derivati creditizi, si richiede la presenza di specifici presidi di carattere organizzativo, che si aggiungono a quelli stabiliti in via generale nel paragrafo 3.2 ([4]).

([4]) Qualora, la banca intenda richiedere il riconoscimento del modello interno per la determinazione dei requisiti patrimoniali, si applicano le procedure e i requisiti previsti dalle Istruzioni di vigilanza in materia di rischi di mercato (Titolo IV, Capitolo 3, Parte Seconda).

Ai fini di un adeguato controllo dei rischi derivanti da tale operativita', e' necessario che:

- la banca abbia preventivamente sviluppato una metodologia di stima del rischio, in base alla quale siano definiti opportuni limiti operativi;
- la funzione operativa valuti sistematicamente l'andamento degli *spreads* di mercato sulla base anche delle informazioni desunte da fonti esterne;
- la banca effettui la valutazione ai prezzi di mercato (*mark to market*) e del rischio complessivo del portafoglio con frequenza giornaliera e approvi preventivamente le metodologie di *pricing* utilizzate dagli operatori del *front office*, verificando giornalmente il rispetto dei limiti operativi.

Le valutazioni possono essere prodotte con minore frequenza (indicativamente settimanale) per le posizioni che hanno come sottostanti portafogli (ad esempio *tranches* di cartolarizzazioni sintetiche), la cui analisi richieda elaborazioni particolarmente complesse; ove ricorrano tali presupposti, analoga periodicita' potra' applicarsi alla misurazione del rischio complessivo del portafoglio.

4. Disposizioni di attuazione

Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina le banche dovranno effettuare un'autovalutazione della rispondenza alle indicazioni dell'Organo di Vigilanza dei propri assetti organizzativi, dei processi operativi nonche' del sistema di controllo dei rischi.

L'insieme delle soluzioni organizzative dovra' essere attuato dagli intermediari, in conformita' con quanto previsto dalle presenti disposizioni, sulla base di un apposito piano operativo, definito nelle modalita' e nei tempi di realizzazione e adeguatamente documentato.

06A03907

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003.

Il giorno 7 aprile alle ore 17.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna ....

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:

per le Confederazioni Sindacali:

CGIL ....

CISL ....

UIL ....

RDB CUB ....

CIDA ....

Per le OO.SS. di categoria:

CGIL/SNUR ....

CISL RICERCA ....

UIL PA ....

USI-RDB/RICERCA ....

ANPRI ....

Le Parti, preso atto che la Corte dei conti in data 7 aprile 2006, ha certificato positivamente l'ipotesi già sottoscritta il 23 marzo 2006 procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato C.C.N.L.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente C.C.N.L. si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 7 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o ente o istituzione di destinazione.

3. Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come enti.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente C.C.N.L., salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipula di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.

7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.

Capo II

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3.

Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente contratto e disposizioni di legge.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio e, per il tempo determinato, l'apposizione del termine finale;

c) livello e profilo di assunzione, unitamente all'indicazione della retribuzione;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione;

f) causale per il tempo determinato.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 19.

5. L'ente, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare entro trenta giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso, fatte salve le norme di semplificazione amministrativa e di autocertificazione. Entro il medesimo termine l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'ente comunica di non poter dar luogo alla stipula del contratto.

7. Nelle ipotesi in cui è prevista la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del livello e profilo acquisiti, nonché della corrispondente retribuzione (ivi compresa la progressione economica) o, per i ricercatori e tecnologi, della posizione stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e/o riconosciuta all'atto della cessazione dell'impiego

Art. 4.

Periodo di prova

1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi.

2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell'ente, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002. In tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 18 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002.

4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.

6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato.

7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

10. Il dipendente proveniente dallo stesso ente, durante il periodo di prova, che in tal caso è dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito al livello e profilo di provenienza.

11. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti del comparto, vincitore di concorso presso altro ente o altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell'Unione europea che consentono l'accesso di cittadini italiani, o presso le istituzioni dell'Unione europea, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, non inferiore alla durata del periodo di prova e, qualora non espressamente prevista, per un periodo massimo di sei mesi.

12. Durante il periodo di prova l'ente adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente può essere destinato in successione di tempo a più attività o servizi, ferma restando la sua utilizzazione nelle attività proprie del profilo e livello professionale di appartenenza.

13. Il periodo di prova di cui al comma 1 è dimezzato nel caso in cui il vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti servizio, nel medesimo ente, senza interruzione, da almeno dodici mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.

Art. 5.

Personale a tempo determinato

1. Fermo restando che i contratti a termine legati a progetti hanno durata congruente con quella dei progetti stessi, la durata del rinnovo degli altri contratti a termine non può essere superiore a cinque anni.

2. Qualora l'assunzione a tempo determinato avvenga con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, l'ente potrà, nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale e previo il superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione conseguita, trasformare il rapporto a tempo indeterminato. La norma di cui al presente comma si applica, per un quadriennio, anche al personale a tempo determinato che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, sia in possesso dei requisiti di ammissione alle predette procedure concorsuali. Restano ferme, oltre ai principi costituzionali di acceso ai pubblici impieghi, le limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno.

3. Il servizio prestato a tempo determinato negli enti del comparto è titolo valutabile ai fini dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, fino ad un massimo di dieci anni. Gli enti potranno altresì prevedere, nella definizione dei bandi concorso, una riserva per il personale di cui al presente comma fino al 20% dei posti. Alla stessa riserva può accedere il personale di ruolo che, appartenente al profilo inferiore, sia in possesso dei necessari requisiti professionali e di studio per concorrere al profilo immediatamente superiore.

4. Fatti salvi i contratti a tempo determinato a carico di altri fondi, la percentuale dei contratti a tempo determinato a carico del fondo ordinario dovrà tendenzialmente e progressivamente essere ricondotta, sentite le organizzazioni sindacali, nei limiti fisiologici previsti dalle vigenti disposizioni e, comunque, non oltre il 20%.

Capo III

STRUTTURA E FUNZIONALITÀ DEL RAPPORTO

Art. 6.

Criteri per le procedure di equiparazione

1. Nelle ipotesi di passaggio di personale proveniente da altri comparti di contrattazione, questo verrà inquadrato nei livelli del comparto ricerca previa contrattazione integrativa nazionale di ente sulle tabelle che, comunque, dovranno attenersi, pena nullità, ai seguenti criteri:

a) equivalenza del titolo di studio previsto dall'inquadramento nel comparto di provenienza con quello corrispondente nel comparto ricerca;

b) equivalenza dei compiti propri del profilo di inquadramento di origine con quelli del profilo di destinazione.

2. L'inquadramento nei livelli II e I di ricercatore e di tecnologo avviene previa valutazione della corrispondenza delle posizioni professionali e/o giuridiche di provenienza e di destinazione. La collocazione nelle fasce stipendiali del livello di inquadramento avviene sulla base comparativa del maturato economico posseduto.

3. Ai fini dell'inquadramento economico verrà calcolato il maturato acquisito nell'ente di provenienza distintamente per la parte riferibile agli assegni a carattere fisso e ricorrente con carattere di generalità e alla parte concernente il trattamento accessorio. L'inquadramento economico nella nuova posizione sarà effettuato con il conferimento del livello economico e gradone annesso alla fascia o gradone di destinazione; l'eventuale eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Quanto all'importo riferito al trattamento accessorio, esso sarà conferito al fondo per la produttività con vincolo di destinazione al medesimo dipendente ove sussistano le condizioni di erogabilità dei benefici di cui al fondo stesso, fatta eccezione per la somma ascrivibile a remunerazione per lavoro straordinario, che resta a destinazione indistinta.

Art. 7.

Riconoscimento servizi pregressi

1. In materia di riconoscimento dei servizi pregressi al personale confluito nel comparto EPR per effetto di disposizioni di accorpamento, ristrutturazione o soppressione, si applicano le disposizioni vigenti per il personale del comparto.

2. Il 20% delle anzianità di servizio eccedenti quelle necessarie alla partecipazione alle selezioni per i passaggi di livello e/o gradoni sono riconosciute nel gradone e/o nel livello conseguito e sono utili ai fini della partecipazione a successive selezioni.

Capo IV

PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO

Art. 8.

Opportunità di sviluppo professionale per il personale dal IV al IX livello

1. Le anzianità di servizio di cui all'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 sono ricondotte rispettivamente ad anni cinque e ad anni quattro. Tali anzianità possono essere ulteriormente abbreviate rispettivamente a quattro e tre anni previo giudizio di merito formulato da apposita commissione dell'ente.

2. L'art. 54, comma 6, terzo periodo, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 è sostituito come segue: «I criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro sessanta giorni, si applicano i criteri generali di cui al comma 5.».

3. Le progressioni economiche di cui all'art. 53, comma 2, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 si realizzano mediante l'attribuzione di due successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei seguenti commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche, gli interessati debbono aver maturato un'anzianità di servizio di quattro anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore. La tabella di cui al comma 1 dell'art. 53 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 deve intendersi comprensiva delle ex qualifiche del ruolo ad esaurimento e di cui all'art. 15 della legge n. 88/1989. Al personale appartenente a tali ex qualifiche gli enti conferiranno incarichi comportanti particolari responsabilità.

4. A decorrere dal biennio 2004-2005 le procedure selettive per le progressioni di livello ed economiche sono attivate, di norma, con cadenza biennale.

5. Gli enti che non abbiano proceduto ad applicare a regime gli articoli 53 e 54 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 possono, previa contrattazione integrativa, attivare dette procedure con risorse pari allo 0,25% del monte salari del personale di cui al presente Capo, con decorrenza 1° gennaio 2003.

6. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni per il passaggio di livello e/o di progressione economica decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione di cui agli articoli 53 e 54 predetti devono essere posseduti alla stessa data.

Art. 9.

Soppressione del profilo di ausiliario

1. Dalla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. sono soppressi i profili di ausiliario di amministrazione e di ausiliario tecnico. Nelle more dell'attivazione delle procedure relative alla mobilità orizzontale e verticale di tale personale, lo stesso rimane inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario. Sono fatte salve eventuali procedure di reclutamento in atto.

Art. 10.

Indennità di responsabilità per i CTER del IV livello e funzionari di amministrazione

1. In sede di contrattazione integrativa nazionale di ente verrà definita un'indennità ulteriore per dodici mensilità, a carico delle risorse di cui al successivo art. 19, da attribuire al personale nel profilo professionale di CTER IV livello e al personale inquadrato funzionario di amministrazione, cui venga affidato un incarico comportante una specifica responsabilità.

2. La medesima indennità è attribuibile al personale ricercatore e tecnologo.

Art. 11.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 1, sez. I, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, II biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella *A*, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella *B*.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell'art. 1, sez. I, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, II biennio economico, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

Nota a verbale:

con riferimento al comma 3 del presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.

Art. 12.

Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella *A* ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto già previsto dall'art. 71, comma 3, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002.

2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.N.L., gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente C.C.N.L. hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.

3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 11, comma 3, del presente C.C.N.L., non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 13.

Risorse per il trattamento accessorio

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 4 del C.C.N.L. del 21 febbraio 2002, II biennio, a decorrere dal 1º gennaio 2003 sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,55% del monte salari riferito all'anno 2001, relativo al personale destinatario della presente sezione del contratto.

2. Al fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le eventuali risorse non utilizzate relative all'applicazione dell'art. 8, comma 5 con vincolo di destinazione in favore delle risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera *c)* del C.C.N.L. del 7 ottobre 1996.

Art. 14.

Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio

1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del C.C.N.L. del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003 il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera *c)* del C.C.N.L. 7 ottobre 1996, comprensivo delle somme indicate dall'art. 5, comma 2 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,26% della massa salariale 2001, relativa al personale destinatario della presente sezione del contratto. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse l'indennità di ente è incrementata nelle misure annue indicate nella tabella *C*. La quota mensile dell'indennità di ente, stabilita in sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle risorse ad essa dedicate, è definita in ciascun ente, in valore unico in relazione al livello di appartenenza, fatti salvi comunque gli importi in godimento.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2003 il fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lettera *e)* del C.C.N.L. 7 ottobre 1996 è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,29 % della massa salariale 2001 relativa al personale destinatario della presente sezione del contratto.

Capo V

RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 15.

Opportunità di sviluppo professionale

1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:

1) dirigente di ricerca;

2) primo ricercatore;

3) ricercatore.

2. Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:

1) dirigente tecnologo;

2) primo tecnologo;

3) tecnologo.

3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.

4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4, dell'art. 63, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.

Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo.

5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.

6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.

7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS., vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti.

8. Per una sola volta, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, e a decorrere dal 1º gennaio 2003 si provvederà:

a) negli enti che abbiano in corso le procedure concorsuali di cui all'art. 64, comma 1, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, a completare le procedure stesse;

b) negli enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l'attuazione dell'art. 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell'art. 64, qualora esistenti.

Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo già previste.

9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1º gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data.

Art. 16.

Servizio in turno

1. Al personale ricercatore e tecnologo che partecipa alle attività che, per esigenze della pubblica amministrazione, si svolgano in turni sono estese, per l'attribuzione delle indennità previste, le norme vigenti per il restante personale. Il fondo destinato alla retribuzione delle attività di servizio che si svolgono in turni per le esigenze sopra richiamate è posto a carico dei finanziamenti specificamente previsti per le suddette attività.

Art. 17.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 6, sez. II, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, II biennio economico, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella *D*, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella *E*.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fascia stipendiale successiva sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima tabella *D*.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell'art. 6, sez. II, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, II biennio economico, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

Nota a verbale:

con riferimento al comma 4 del presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.

Art. 18.

Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella *C* ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.N.L., gli incrementi dello stipendio previsti dal presente C.C.N.L. hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.

3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 18, comma 3, del presente C.C.N.L., non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Capo VI

NORME DI PARTICOLARE INTERESSE

Art. 19.

Attività per prestazioni a committenti esterni

1. I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dell'ente sarà assunta previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Art. 20.

Mobilità

1. In attuazione dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, sono tenuti ad individuare, previa contrattazione integrativa, i profili, i livelli ed il numero dei posti da rendere disponibili per le procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria.

2. Il titolo di studio di cui al comma 1 dell'art. 52 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 (mobilità tra profili) va valutato, salva l'esigenza dello specifico titolo, in relazione alle equipollenze previste dalla vigente normativa.

Art. 21.

Orario di lavoro

1. All'art. 58 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 è aggiunto il seguente comma 8:

«8. Per gli enti di ricerca e di sperimentazione la cui attività si lega ad eventi eccezionali ovvero a scadenze istituzionali, la presenza in servizio di ricercatori e tecnologi può essere disciplinata, previa concertazione, in funzione degli incarichi loro conferiti e di specifiche esigenze organizzative connesse ai processi di produzione.».

Art. 22.

Previdenza complementare

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti, a condizioni di reciprocità.

3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo.

Art. 23.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutti gli enti del comparto, è individuato con le modalità di cui al decreto legislativo n. 626/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le organizzazioni sindacali del comparto.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli articoli 18 e

19 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente all'ente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;

b) laddove il decreto legislativo n. 626/1994 preveda l'obbligo da parte dell'ente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. L'ente consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'ente. È altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994;

c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

d) L'ente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;

e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all'art. 19, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno trentadue ore, come previsto dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a quaranta ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti *b), c), d), g), i)*, ed *l)* dell'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994, il predetto monte-ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al decreto legislativo n. 626/1994, al decreto legislativo n. 242/1996, al decreto ministeriale n. 292/1996, al decreto ministeriale n. 363/1998, al decreto ministeriale n. 382/1998, al C.C.N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.

Art. 24.

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l'evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun ente con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;

b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate agli enti per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L.

4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il presidente del comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.

6. Gli enti favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.

7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.

8. Sono fatti salvi i regolamenti già in vigore presso gli enti che le parti ritengano meglio articolati.

Art. 25.

Lavoro notturno

1. Si intende per lavoro notturno l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive ricomprese nell'intervallo fra le ventiquattro e le cinque del mattino successivo.

2. È considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno in via non eccezionale per almeno tre ore nell'intervallo di tempo sopra indicato e per un minimo di sessanta giorni lavorativi all'anno.

3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti:

a cura e a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti;

ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;

ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.

4. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;

b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne facciano richiesta nell'ambito delle esigenze organizzative aziendali.

6. La contrattazione collettiva integrativa stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.

7. Il datore di lavoro, preventivamente, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.

8. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali rappresentative, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.

Art. 26.

Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

1. L'ente dà applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell'atto così adottato l'ente dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.

Capo VII

RELAZIONI SINDACALI

Art. 27.

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli enti e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con quello di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali, nonché per il sostegno ai processi innovatori in atto.

3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singolo ente:

a) contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;

b) informazione;

c) concertazione;

d) consultazione;

e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 28.

Contrattazione integrativa collettiva

1. Gli enti attivano, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 5.

2. La contrattazione integrativa è finalizzata alla valorizzazione dell'autonomia progettuale e operativa dei singoli enti, nonché al miglioramento della qualità dei servizi istituzionali anche attraverso il coinvolgimento, con le diverse modalità previste, dei sindacati rappresentativi e delle R.S.U. nella elaborazione e attuazione dei programmi di innovazione organizzativa, ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:

a) criteri generali relativi alle forme di incentivazione del personale dal IV al IX livello, in relazione a obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con particolare riferimento a:

a1) criteri generali di distribuzione della quota di risorse destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ai progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;

a2) criteri generali di scelta del personale da adibire ai progetti, in modo funzionale alle priorità organizzative e al miglioramento del servizio;

b) criteri generali per la corresponsione dei compensi del personale dal IV al IX livello con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, assunzione di specifiche responsabilità, possesso di titoli professionali specifici, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge, secondo quanto previsto per ciascuna situazione negli articoli di riferimento del presente C.C.N.L. e del C.C.N.L. 21 febbraio 2002;

c) linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalità ai processi di innovazione;

d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della normativa in materia;

f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

g) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro, ivi compresa la predisposizione dei software per l'utilizzo del sistema automatico di rilevazione delle presenze;

h) modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. 21 febbraio 2002;

i) criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;

j) criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;

k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell'uso delle stesse;

l) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;

m) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 8 comma 1 del C.C.N.L. 5 marzo 1998, sez. II, ricercatori e tecnologi;

n) criteri generali di priorità per il trasferimento, a domanda, da una sede ad altra dello stesso ente, limitatamente agli enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero con più sedi periferiche autonome in comuni diversi;

o) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale, per le attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite individuale massimo di duecento ore annue di lavoro straordinario;

p) criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti.

4. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente art. 32, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 3, lettere *d)*, *e)*, *h)*, *l)*, *n)*, nonché relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori. In tal caso verrà data informazione alle organizzazioni sindacali.

5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 29.

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 34, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall'ordinamento dell'ente. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 30.

Contrattazione a livello locale

1. Il livello locale di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di ente, sulle seguenti materie:

a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;

b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

c) modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa collettiva di ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali.

2. I contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, nonché dalla contrattazione integrativa di ente, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

3. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono essere oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a tale sede siano demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione collettiva integrativa nelle materie indicate nell'art. 28.

Art. 31.

Informazione

1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.

2. Ciascun ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 34 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

3. Gli enti sono tenuti a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:

a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;

b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche;

c) verifica periodica della produttività delle strutture;

d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;

e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;

f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche;

g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;

h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;

i) bilancio preventivo e consuntivo;

j) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001;

k) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva.

4. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:

a) attuazione dei programmi di formazione del personale;

b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) andamento generale della mobilità del personale;

d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;

e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale;

f) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale;

g) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.

5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

6. Non è oggetto di riservatezza l'informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

Art. 32.

Concertazione

1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 40, ricevuta l'informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali nelle seguenti materie:

a) articolazione dell'orario;

b) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;

c) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001;

d) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva.

2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, la mobilità, i benefici assistenziali, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di sessanta giorni dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di competenza, ai comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti. La composizione degli organismi previsti nel presente comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.

Art. 33.

Consultazione

1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative o norme contrattuali. In tali casi, senza particolari formalità, l'ente acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all'art. 34.

2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.

3. I soggetti sindacali di cui al successivo articolo vengono informati sullo stato dell'occupazione negli enti. A tal fine gli enti predispongono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L., un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui le amministrazioni si articolano, anche se dotate di autonomia. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il temine eventualmente previsto, l'area e la categoria cui sono riconducibili i compiti affidati, nonché le risorse complessivamente e analiticamente impegnate, che sono oggetto di consultazione con i soggetti di cui al successivo articolo. L'atto ricognitivo viene aggiornato con cadenza annuale.

Art. 34.

Composizione delle delegazioni

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita per gli enti:

a) a livello nazionale: dal presidente o da un suo delegato e dal direttore generale o da un suo delegato;

b) a livello locale: dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente nell'ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati.

2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:

a) a livello nazionale: dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente contratto;

b) a livello locale:

b1) dalle R.S.U.;

b2) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.

3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).

Art. 35.

Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:

a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;

b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera *a)*.

2. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, nonché ai C.C.N.Q. stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002, e loro successive modifiche.

Art. 36.

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali ne procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Art. 37.

Interpretazione autentica dei contratti

1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

3. Con analoga modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 36 del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

Art. 38.

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno la facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'ente a cura dell'organizzazione sindacale interessata.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando contestualmente la relativa

comunicazione all'ente di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dai singoli enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'ente.

5. Gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

6. Gli enti sono tenuti a trasmettere annualmente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicata da ciascuna O.S. gli elenchi nominativi dei propri iscritti comprensivi dei dati di interesse per le OO.SS. medesime, purché nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Art. 39.

Pari opportunità

1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso gli enti, ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro novanta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. In occasione del rinnovo del CPO il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa.

5. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con le OO.SS. rappresentative, secondo le procedure individuate dal presente contratto.

6. Gli enti garantiscono gli strumenti per il funzionamento dei comitati, mettendo immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro attività.

Art. 40.

Trattamento giuridico economico dei dipendenti in particolari situazioni di stato

1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del C.C.N.L. quadro del 7 agosto 1998, compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione tabellare mensile, dagli eventuali incrementi economici derivanti dalla progressione economica, dalla indennità integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, nonché dal trattamento economico accessorio fisso e ricorrente e con carattere di generalità.

2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione di livello nel profilo, di profilo e di quella economica.

3. Nei casi in cui disposizioni vigenti prevedano il collocamento in aspettativa, retribuita o non retribuita, per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli di titolarità, l'accertamento di cui all'art. 4, comma 6, del C.C.N.L. 5 marzo 1998 (II biennio), è effettuato ove l'aspettativa sia utile ai fini dell'anzianità di servizio in base alle disposizioni applicate, con le modalità definite dal comma 7 del medesimo art. 4; l'accertamento è effettuato per l'aspettativa retribuita alla scadenza dei periodi utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e per quella non retribuita al termine e tenuto conto dell'intera durata dell'aspettativa stessa.

4. Le verifiche di cui agli articoli 53 e 54 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 e l'accertamento di cui all'art. 4, comma 6, del C.C.N.L. 5 marzo 98, II biennio, nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti, sono effettuate dal legale rappresentante dell'ente, tenuto conto anche degli elementi informativi forniti dall'organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l'attività stessa.

Art. 41.

Buono pasto

1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a € 7,00.

Art. 42.

Norma di rinvio

1. Le Parti convengono di rimandare ad apposita sequenza contrattuale l'attuazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni del presente C.C.N.L., tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel comparto.

TABELLA *A*

Incrementi mensili della retribuzione tabellare.

Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità.

Posizione economica	*dal 1.1.02*	*dal 1.1.03*
Isp. Gen. r.e.	76,38	50,39
Dir. Div. r.e.	71,09	46,90
IV	61,38	40,49
V	55,62	36,69
VI	50,86	33,55
VII	46,53	30,70
VIII	43,87	28,94
IX	41,66	27,48

TABELLA *B*

Nuova retribuzione tabellare

Valori in euro per 12 mensilità.

Posizione economica	*Tabellare al 31.12.2001*	*IIS al 31.12.2001*	*dal 1.1.02*	*dal 1.1.03* (1)
Isp. Gen. r.e.	18.483,14	6.972,14	19.399,71	**26.976,52**
Dir. Div. r.e.	16.825,00	6.866,15	17.678,05	**25.106,96**
IV	13.826,06	6.628,43	14.562,57	**21.676,88**
V	12.006,07	6.529,47	12.673,49	**19.643,25**
VI	10.516,61	6.433,40	11.126,93	**17.962,97**
VII	9.149,03	6.359,16	9.707,44	**16.434,99**
VIII	8.305,14	6.314,51	8.831,55	**15.493,34**
IX	7.607,92	6.275,19	8.107,82	**14.712,79**

(1) **Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.**

TABELLA *C*

Incrementi dell'indennità di ente.

Valori in euro annui.

Posizione economica	*dal 1.1.03*
Isp. Gen. r.e.	104,76
Dir. Div. r.e.	104,76
IV	89,81
V	80,79
VI	68,87
VII	59,86
VIII	51,23
IX	47,88

Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44, comma 3, del C.C.N.L. 94-97.

TABELLA *D*

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2002

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità	*I*	*II*	*III*
da 0 a 4 da 5 a 8 da 9 a 12 da 13 a 16	100,14	82,90	63,91
da 17 a 22 da 23 a 30 da 31 in poi	141,24	103,33	83,64

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2003

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità	*I*	*II*	*III*
da 0 a 3 da 4 a 7 da 8 a 12 da 13 a 16	80,72	68,01	51,27
da 17 a 22 da 23 a 30 da 31 in poi	114,25	83,29	66,98

TABELLA *E*

Nuova retribuzione tabellare al 1.1.2003 (1)

Valori in Euro per 12 mensilità

	I	*II*	*III*
Indennità Integrativa Speciale	7.273,29	6.936,94	6.676,02

Anzianità	*I*	*II*	*III*
da 0 a 3	42.264,97	32.588,00	25.392,62
da 4 a 7	46.811,34	35.902,62	27.740,43
da 8 a 12	51.529,18	39.262,69	30.138,34
da 13 a 16	56.216,54	42.617,08	32.504,74
da 17 a 22	63.736,20	47.713,31	36.304,42
da 23 a 30	70.186,75	52.370,72	39.619,56
da 31 in poi	78.548,18	58.335,28	43.870,00

(1) I valori a decorrere dal 1.1.2003 comprendono ed assorbono l'Indennità Integrativa Speciale.

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Art. 1.

Definizione

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Art. 2.

Principi

1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:

a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;

b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;

c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;

d) è istituita la figura della consigliera/del consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi consigliera/consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della consigliera/del consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;

e) viene garantito l'impegno dell'amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del protocollo d'intesa per l'adozione del presente codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di consigliera/consigliere gli enti individuano i soggetti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;

f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;

g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo altresì che venga inserita, precisandone in modo ogget-

tivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;

h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

Art. 3.

Procedure da adottare in caso di molestie sessuali

1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla consigliera/al consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.

2. L'intervento della consigliera/del consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.

3. La consigliera/il consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4.

Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere

1. La consigliera/il consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.

2. L'intervento della consigliera/del consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5.

Denuncia formale

1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della consigliera/del consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della consigliera/del consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.

2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.

3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la consigliera/il consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.

5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991 e nel caso in cui l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.

6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6.

Attività di sensibilizzazione

1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.

2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.

3. Sarà cura dell'amministrazione promuovere, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la diffusione del codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.

4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.

5. Sarà cura dell'amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la consigliera/il consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del protocollo ed alla presidente del Comitato nazionale di parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente codice.

6. L'amministrazione e i soggetti firmatari del protocollo d'intesa per l'adozione del presente codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

06A03856

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-093) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.